

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 71

(Proroga delle funzioni)

- 1.** Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
- 3.** Nel periodo in cui è prorogato il Consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
- 4.** Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.
- 5.** Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'articolo 77, comma 1.